



## **Autorizzazione generale di installazione per le imprese**

### **No. I-02636**

In base agli art. 6 e 9 dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, RS 734.27) del 7 novembre 2001

l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) rilascia  
all'impresa

**Bronz Elettricità SA**  
**via Mappo 8**  
**6598 Tenero**

(titolare della autorizzazione) in base alla capacità professionale del suo responsabile tecnico, impiegato con contratto stabile (abilitato con l'autorizzazione)

**Bronz Egidio**

tasso d'occupazione: 100 %

l'autorizzazione generale per l'esecuzione dei lavori d'installazioni elettriche a bassa tensione.

Valgono le seguenti disposizioni:

#### **1. Validità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione entra immediatamente in vigore. Essa ha validità in tutta la Svizzera senza limite di tempo e non è trasferibile (art. 18 cpv. 1, OIBT).

Se il responsabile tecnico che possiede le conoscenze professionali per il rilascio dell'autorizzazione lascia l'impresa, l'autorizzazione d'installazione si estingue (art. 18 cpv. 2, OIBT).

## **2. Modifica e revoca dell'autorizzazione**

Entro due settimane il titolare dell'autorizzazione deve annunciare all'IFICF ogni fatto che richiede una modifica dell'autorizzazione (art. 19 cpv. 1, OIBT).

L'autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte o il titolare dell'autorizzazione o il suo personale, malgrado diffida, infrange in modo grave l'OIBT (art. 19, cpv. 2, OIBT).

L'IFICF può rendere pubblica la revoca dell'autorizzazione (art. 19 cpv. 3, OIBT).

## **3. Obbligo di notifica**

La persona menzionata nell'autorizzazione deve annunciare i lavori d'installazione prima di iniziarli mediante notifica al gestore della rete che alimenta l'impianto elettrico a bassa tensione. Non occorre l'avviso per le installazioni elettriche la cui potenza complessiva è inferiore a 3,6 kVA. In ogni caso si deve rilasciare il rapporto di sicurezza (art. 23 cpv. 1, OIBT).

## **4. Controllo finale interno all'impresa**

Prima della consegna dell'installazione elettrica al proprietario, una persona del mestiere o un controllore elettricista / capo montatore deve effettuare un controllo finale ed annotare i risultati di questo controllo in un rapporto di sicurezza (art. 24 cpv. 2, OIBT).


Per le installazioni elettriche nelle quali hanno collaborato diverse imprese, ognuna con un responsabile tecnico, il controllo finale deve essere effettuato o sorvegliato dalla persona che il proprietario ha designato responsabile di tutto l'impianto. Questa persona deve anche allestire e firmare il rapporto di sicurezza (art. 24 cpv. 3, OIBT).

## **5. Tassa**

La tassa per l'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione è di Fr. 200.00 e deve essere pagata entro 30 giorni.

ISPETTORATO FEDERALE DEGLI IMPIANTI A CORRENTE FORTE

Direttore Ispezioni



Josef Bruhin

Fehraltorf, 27.05.2003